

MATTEO BUFFA<sup>1</sup>

*Automating Refugee Status Determination Process.  
Il diritto d'asilo a confronto  
con l'intelligenza artificiale*

**Abstract** The article examines the automation of the Refugee Status Determination Process (RSDP) in the European Union as a paradigmatic field where the tension between law, technology, and human rights becomes most evident. Drawing on recent EU reforms, including the 2024 Migration and Asylum Pact and the AI Act, it analyses how digital infrastructures, predictive models, and algorithmic decision-making challenge the principles of individual assessment, transparency, and proportionality. By combining legal, theoretical, and empirical perspectives, the paper explores the ontological transformation of asylum law from interpretative judgment to computational output, questioning the implications for discretion, accountability, and the recognition of human dignity. It concludes by outlining the need for a “post-algorithmic” asylum law that reaffirms human oversight, epistemic literacy, and the ethical centrality of the applicant’s narrative.

**Keywords**

- Artificial intelligence;
- Refugee Status Determination;
- Algorithmic governance;
- Accountability;

---

<sup>1</sup> *Questo lavoro è stato in parte supportato dal progetto SERICS (PE00000014) nell'ambito del programma PNRR MUR finanziato dall'UE - NGEU.*

- Automation.

- Sommario**
1. Introduzione: tra automazione e diritto
  2. Prospettive di automazione nel RSDP
  3. Dal decision-making all’algorithmic governance: il problema della discrezionalità amministrativa
  4. Automazione e diritti fondamentali nelle (in)opportunità per la protezione internazionale
  5. L’ecosistema digitale europeo tra migrazioni e asilo
  6. Conclusioni: verso un diritto d’asilo post-algoritmico

*Sogna una carne sintetica  
Nuovi attributi e un microchip emozionale  
Occhi bionici, più adrenalina  
Sensori e cibernetica neurale*

Aurora sogna, Subsonica

## 1. Introduzione: tra automazione e diritto

L’automazione dei processi decisionali pubblici costituisce oggi uno dei punti di massima frizione tra diritto e tecnologia e di più ampio dibattito, anche scientifico, in relazione alle opportunità e ai limiti che questo cambiamento potrebbe determinare<sup>2</sup>. In questa direzione, mi sono già riferito altrove alla nozione di

---

<sup>2</sup> In questo senso e a conferma di questa linea di cambiamento, promettente è l’impostazione scientifica di questa rivista, come emerge dal Prologo al primo fascicolo, Th. Casadei, S. Pietropaoli, T. Gazzolo, *Prologo. Premessa al primo numero della rivista*, in *Diritto Artificiale*, 1, 2025, p. : “Il diritto è, da sempre, sfidato e messo in discussione, connotato da conflitti, è fatto di interpretazioni, di soggetti in carne ed ossa che lo applicano, lo subiscono, lo plasmano, lo rinnovano. Il tempo presente solleva questioni che mettono in crisi concetti e definizioni che alcuni avrebbero voluto eterni. Stanno vacillando – secondo alcune interpretazioni

*Artificial Turn*<sup>3</sup>, cioè all'idea di una svolta artificiale che, molto oltre i termini di una (mera) rivoluzione industriale, ha generato non solo una pluralità di mondi (come già prima le svolte ontologiche e, in certa parte, culturali delle scienze sociali tra cui, soprattutto, l'antropologia) ma una moltiplicazione senza precedenti di agenti artificiali. Si tratta, cioè, di agenti non umani che (in oggi a supporto di agenti umani) operano con capacità di decisione, apprendimento, azione che si muovono oltre il perimetro dei mezzi di produzione, determinando l'incorporazione di algoritmi nella struttura del reale. Dal punto di vista sociale, la svolta artificiale produce, quindi, un mutamento epistemico, da cui discendono nuove forme possibili di cognizione, mediazione, e decisione. Ciò, in particolare, rileva rispetto a quei particolari processi decisionali che attengono al settore della giustizia e che coinvolgono, pertanto, diverse professioni legali e un numero sempre più crescente (e della difficile quantificazione esatta e gestione) di dati. Un settore peculiare perché, forse, l'unico a essere caratterizzato, in Italia, da un procedimento decisionale condiviso tra procedimento amministrativo e giurisdizionale, è quello del diritto all'asilo e alla protezione internazionale. Come noto, esso si compone di un primo momento amministrativo di fronte a organi del Ministero dell'Interno<sup>4</sup> chiamati a esprimersi sulle domande di asilo. Questi provvedimenti sono ricorribili,

---

addirittura collassando – le fondamenta stesse su cui è stato edificato il diritto per come siamo abituati a pensarlo”.

<sup>3</sup> M. Buffa, *Artificial Turn. New Surveillance Infrastructures, AI and Dual Use technologies at European (Human rights) Borders*, di prossima pubblicazione per la rivista *Computer Law and Security Review*, 2025.

<sup>4</sup> Davanti alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, incardinate presso le Prefetture della Repubblica.

dal 2017<sup>5</sup>, davanti alle Sezioni specializzate in materia istituite presso i Tribunali ordinari dei Distretti di Corte d'Appello. Le decisioni di questa giurisdizione, sempre per effetto di una riforma molto discussa del 2017, sono ricorribili solo per Cassazione. Nel campo del diritto d'asilo, inoltre, la tensione cui già si faceva cenno assume una valenza paradigmatica, poiché tocca il nucleo simbolico della relazione tra individuo e potere statale cioè a dire il diritto a essere riconosciuto come soggetto degno di protezione. L'intelligenza artificiale, nella sua declinazione amministrativa, viene sempre più spesso presentata come strumento di efficienza, neutralità e coerenza nelle decisioni pubbliche. Tuttavia, quando applicata al riconoscimento dello status di rifugiato (*Refugee Status Determination Process*, di seguito RSDP o soltanto RSD), essa interroga la capacità stessa del diritto di ascoltare, comprendere e valutare la parola di chi domanda protezione. In questo senso, la questione non riguarda soltanto l'adeguamento tecnologico delle procedure di asilo, ma un vero e proprio mutamento ontologico del diritto: dalla decisione come atto ermeneutico si realizza un mutamento di paradigma che (com)porta alla decisione come *output* computazionale in cui il diritto dell'UE, vedremo, assume un ruolo rilevante<sup>6</sup>. Tale passaggio non è affatto privo di conseguenze sul piano del diritto e dei diritti come è stato evidenziato in diversi esperimenti dedicati all'incontro tra *Large language model* e asilo; essi hanno rilevato limiti e opacità della difficile soluzione<sup>7</sup> così come già avvenuto in diversi

---

<sup>5</sup> L.113/2017, così detta riforma Minniti-Orlando dai nomi degli allora Ministri dell'Interno e della Giustizia.

<sup>6</sup> M. Hildebrandt, *The Issue of Proxies and Choice Architectures. Why EU Law Matters for Recommender Systems*, in *Frontiers in Artificial Intelligence*, 5, 2022.

<sup>7</sup> M. Arvidsson, G. Noll, *Decision Making in Asylum Law and Machine Learning. Autoethnographic Lessons Learned on Data Wrangling and Human Discretion*, in *Nordic Journal of International Law*, 92 (2023), pp. 56-92.

contributi in letteratura<sup>8</sup>. L'articolo si propone di analizzare questa trasformazione alla luce del diritto dell'Unione Europea, del quadro costituzionale italiano e dei principi fondamentali dell'amministrazione pubblica. Nella prima parte si esamineranno le basi normative e la logica di digitalizzazione che hanno interessato il sistema comune europeo di asilo (CEAS). Nella seconda parte, verranno analizzate le sperimentazioni di automazione del RSD per quanto noto e i profili di compatibilità con i diritti fondamentali. La terza parte introdurrà, infine, una riflessione empirico-critica sui progetti in corso di applicazione in diversi Stati membri (tra gli altri Eurodac 2.0, iBorderCtrl) e una prospettiva teorica sul futuro del diritto d'asilo nell'era dell'IA. L'obiettivo di questo lavoro, come sarà chiaro, non è soltanto valutare la conformità tecnica dell'automazione alla legalità europea, ma interrogare il significato politico e giuridico della *decisione automatica* in un dominio in cui la valutazione del vissuto umano (più che la sua rappresentazione *sintetica*) rappresenta il fondamento stesso della legittimità giuridica.

---

<sup>8</sup> Segnalo, tra gli altri, S. Mannoni, *Il governo della rete tra retorica democratica e pratiche oligarchiche*, in *Diritto artificiale*, 1, 2025. Recenti studi hanno esaminato criticamente l'uso delle tecnologie di profilazione algoritmica e di riconoscimento facciale all'interno dei sistemi di controllo delle frontiere dell'UE, concentrandosi in particolare sul processo decisionale ETIAS e sulle sue complesse implicazioni per la privacy e la protezione giuridica. Si veda A.V. Thommandru, F. Shokhijakhon, e G. Mirzayev, *Algorithmic Profiling and Facial Recognition in EU Border Control: Examination ETIAS Decision-Making*, in *Privacy and Law*, 2025. WIREs Data Mining Knowl Discov, 15:e70013. <https://doi.org/10.1002/widm.70013>. Seppure non attinente al settore della protezione internazionale, ma comunque coerente con le più ampie riflessioni evocate, segnalo l'interessante contributo di S. Pietropaoli, *Ma di' soltanto una parola. Contro la decisione algoritmica*, in *Diritto Artificiale*, 1, 2025 cui rinvio, in particolare, al secondo paragrafo sull'illusorietà del NLP.

## 2. Prospettive di automazione nel RSDP

Come ormai ampiamente noto, il diritto d'asilo europeo si fonda su un nucleo di fonti multilivello, sovranazionali e internazionali, che fanno riferimento a tempi differenti, ma che trovano un'origine comune a partire dalla (sempre più attuale) esigenza di ristabilire e promuovere una pace effettiva tra le nazioni e porre fine a persecuzioni e violazioni gravi dei diritti umani fondamentali all'esito del secondo conflitto mondiale. Si tratta della Convenzione di Ginevra del 1951, della CEDU e il *corpus* normativo del CEAS, in particolare, a partire da una serie di atti di diritto derivato dell'Unione. Quest'ultimo comprende, tra gli altri, la Direttiva 2013/32/UE (*Procedure Directive*), la Direttiva 2011/95/UE (*Direttiva Qualifiche*), il Regolamento (UE) 604/2013 (*Dublino III*) e il Regolamento (UE) 603/2013 (*Eurodac*). Tali fonti, prossime, come si vedrà subito, alla revisione ad opera di un nuovo "patto" europeo, hanno comportato l'adozione di fonti di rango di legge primaria in Italia, soprattutto, il D.lvo 251/2007 e il D.lvo 25/2008 e ssmmii. Il *Patto Migrazione e Asilo* dell'UE approvato nel 2024, che sarà pienamente operativo a partire dal 2026, mira a rendere le procedure di asilo alla frontiera più frequenti, rapide e uniformi. Stesso obiettivo di uniformità riguarda poi quello degli esiti delle domande di protezione internazionale tra Stati membri differenti per poter contrastare il fenomeno del c.d. *asylum shopping*. Ancora, si prevede un rafforzamento senza precedenti di sistemi e banche dati di raccolta di informazioni, anche biometriche, potenziando il ruolo dell'Agenzia dell'Unione Europea per l'Asilo (EUAA) e introducendo strumenti di interoperabilità dei dati. Questo processo di

standardizzazione, pur motivato da esigenze di efficienza<sup>9</sup>, tende a spostare il centro decisionale verso infrastrutture informatiche integrate, riducendo la discrezionalità degli Stati membri e, allo stesso tempo, la personalizzazione dell'esame, cioè a dire la necessità di una valutazione *case by case* delle istanze di protezione internazionale<sup>10</sup>. L'articolo 4 della *Direttiva qualifiche* stabilisce che la valutazione della domanda di protezione deve essere "individuale, obiettiva e imparziale", considerando "tutti i fatti pertinenti" e garantendo al richiedente il diritto di essere ascoltato. Tale previsione è strettamente connessa al diritto a una buona amministrazione e al diritto a un ricorso effettivo. L'automazione delle procedure, ove incida (anche soltanto) su questi elementi, non può essere considerata un semplice adeguamento tecnico: essa comporta una trasformazione del rapporto tra individuo e autorità pubblica e, oggi, richiede una (ri)lettura complessa in relazione alle possibili conseguenze sul piano dei diritti. In effetti, primi tentativi di utilizzare nuove tecnologie al buon fine della celerità dei procedimenti si erano già registrate con le riforme che, nel 2017, avevano introdotto la videoregistrazione dei colloqui delle persone richiedenti asilo presso i collegi

---

<sup>9</sup> Che, in realtà, sembrano riferirsi all'accumulazione di un arretrato rilevante tanto in Europa, quanto soprattutto in Italia, nell'esame delle domande di p.i. a fronte dell'incapacità del sistema di provvedere alla registrazione tempestiva delle domande e al loro esame in procedura ordinaria. Questo dato ha determinato la necessità di istituire procedure accelerate e semplificazioni nell'esame quali la previsione di elenchi di paesi terzi definiti sicuri.

<sup>10</sup> In questa direzione, fortemente rappresentativo è il caso dei c.d. Paesi terzi sicuri e il conflitto interpretativo che ne è seguito in Italia con rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea che hanno visto, in data 1 agosto 2025, la conferma di quanto la CGUE già aveva affermato nell'ottobre 2024: la necessità di valutare, caso per caso, quanto le previsioni (pur possibili) di paesi terzi sicuri, siano da ritenersi compatibili con il profilo soggettivo del/la richiedente e le, eventuali, eccezioni territoriali del contesto di provenienza. Capacità decisiva, questa, affidata al giudice di cognizione del caso concreto.

territorialmente competenti in via amministrativa per consentire ai giudici delle Sezioni specializzate in materia di migrazione e asilo istituite nello stesso anno di non dover convocare nuovamente il/la ricorrente per procedere a un nuovo esame. Di fatto, la mancata attuazione di questa disposizione, a quasi dieci anni dalla sua entrata in vigore (nel 2017) conferma più di una riserva, anche da parte della pubblica autorità, all'opportunità di un siffatto cambiamento. In effetti, nel contesto della RSD, l'autorità amministrativa è chiamata a svolgere un'attività valutativa complessa, che include elementi di giudizio psicologico, antropologico e linguistico. Questi sembravano già a rischio di dimidiazione a partire dalla videoregistrazione delle interviste e appaiono, oggi, maggiormente in discussione di fronte alla possibilità di utilizzazione di LLM a fini interpretativi, valutativi e decisorii. Il margine di discrezionalità che caratterizza l'attività valutativa, per altro, non può essere integralmente formalizzato in un codice informatico senza produrre una perdita di senso proprio tanto dell'argomentazione giuridica quanto di quella del rapporto tra agenti umani, pur nella costanza della (sovra)rappresentazione di un contesto di emergenza che appare, ormai da troppo tempo, senza soluzione, se non quella della riduzione progressiva della possibilità di ottenere protezione<sup>11</sup>. Guardando, quindi, alle logiche e alle infrastrutture che ne discendono, come si anticipava, la digitalizzazione del sistema europeo di asilo non è fenomeno recente. Già con l'introduzione di *Eurodac*, nel 2000, l'UE ha istituito un sistema di raccolta e confronto automatizzato delle impronte digitali dei richiedenti asilo e dei migranti irregolari, con l'obiettivo di facilitare l'applicazione del Regolamento

---

<sup>11</sup> V. Moreno-Lax, *Crisis as (Asylum) Governance. The Evolving Normalization of Non-Access to Protection in the EU*, in *European Papers*, 1, 2024, pp. 179-208.

Dublino, suddividendo le competenze (anche economiche) della presa in carico delle persone richiedenti asilo e della loro accoglienza. Negli anni successivi, l'interconnessione delle banche dati (Eurodac, SIS II, VIS e, da ultimo, EES, ETIAS) ha progressivamente costruito una rete di interoperabilità che consente di tracciare e identificare i soggetti in movimento nello spazio Schengen. La logica sottesa a tale infrastruttura è quella di una progressiva datificazione dell'asilo e la sua continua tracciabilità: la trasformazione di narrazioni biografiche e situazioni di vulnerabilità in un insieme di dati necessari a programmi a supporto degli agenti umani nell'identificazione di indicatori di bisogni speciali sino a estendersi, a. al livello procedurale, attraverso la creazione di sistemi di *case management* automatizzati e alla sperimentazione di strumenti di analisi semantica delle dichiarazioni. Ciò anche al fine di consentire valutazioni affidabili (e "oggettive") sui contesti di provenienza delle persone richiedenti asilo. Trovarsi fuori dal proprio Paese di origine (e che l'effettiva appartenenza e provenienza da quel contesto sia certa o, almeno, credibile) è il primo momento del ragionamento di inclusione. L'*IPSN Tool*<sup>12</sup>, ad esempio, consente la gestione integrata delle domande di asilo attraverso moduli digitali che raccolgono informazioni su possibili indicatori di bisogni speciali del/la richiedente. Se taluni di questi strumenti sono dunque pensati, e poi proposti, per supportare in modo "aumentativo" le capacità degli operatori sul campo senza sostituirne l'apporto umano, in alcuni contesti, come quello olandese e tedesco, sono stati testati moduli di analisi predittiva che, pur applicati ad altri contesti<sup>13</sup>, suggeriscono esiti probabili

---

<sup>12</sup> Disponibile al seguente link che si invita a consultare: <https://ipsn.euaa.europa.eu/ipsn-tool>

<sup>13</sup> Come quello delle prestazioni welfare, della predittività della devianza in modo non dissimile alle distopie à la *Minority report* di SyRI (*System Risk Indicator*) e, in effetti, oggetto

o categorie di rischio meritevoli di attento monitoraggio. Nell'opinione di alcuni studiosi, tali pratiche introdurrebbero una *cultura della previsione* all'interno di un ambito che, tradizionalmente, richiede valutazioni individualizzate e qualitativamente interpretative che si scontrano, adesso, nelle intersezioni tra spazio Schengen e controllo delle frontiere nell'applicazione (non sempre uniforme) della Direttiva rimpatri<sup>14</sup>. La predittività dell'algoritmo, d'altra parte, costituisce uno degli aspetti di maggior interesse per il governo europeo, internazionale e nazionale dei flussi migratori, tanto nella direzione dell'anticipazione tempestiva degli accadimenti possibili in relazione alla qualità e alla quantità dei flussi migratori, quanto con riferimento alle valutazioni (spesso negative) delle eventuali domande di p.i. per procedere a rimpatri in modo celere. Il passaggio dalla digitalizzazione<sup>15</sup> all'automazione non è quindi stato soltanto un salto tecnologico, ma una mutazione epistemica resa possibile anche grazie a una certa velocità evolutiva degli strumenti a disposizione che consente, e di fatto ha già consentito, di immaginare la decisione amministrativa (così come quella giurisdizionale), da atto di valutazione fondato su ragionevolezza (contraddittorio e

---

di pronuncia di divieto di utilizzo da parte del Tribunale dell'Aja. Ancora, alle analisi linguistiche per determinare la provenienza dei soggetti a mezzo software dedicati come il DIAS (*DIAllect recognition Software*) in uso in Germania insieme ad altri dispositivi e software predittivi sulla prevenzione di gravi reati su cui una recente pronuncia della Corte costituzionale locale ha evidenziato l'assenza di garanzie sufficienti nel 2023. Si veda: <https://www.altalex.com/documents/2023/03/28/algoritmi-predittivi-reati-software-censurato-corte-costituzionale-tedesca>

<sup>14</sup> M. Moraru, *The Interplay between the Schengen Borders Code and the Return Directive: Blurring Lines of Demarcation*, in P. De Bruycker, F. Lutz, J. Rijpma, D. Thym (a cura di) *The Law of Schengen: Limits, Contents and Perspectives after 40 Years*, Edward Elgar, 2024.

<sup>15</sup> In Italia avvenuto attraverso software di videoregistrazione e trascrizione dei colloqui già in dotazione al Ministero dell'Interno, come SINDACA, ma che non trovano effettiva applicazione su tutto il territorio nazionale.

*Matteo Buffa – Automating Refugee Status Determination Process*

giusto processo) a prodotto di un processo algoritmico di ottimizzazione ed efficientamento. L'idea stessa di imparzialità si trasforma: non più garanzia di equilibrio e ponderazione, ma promessa di neutralità statistica<sup>16</sup>. Questa trasformazione, ancora, incide profondamente sul modo in cui il diritto propone rimedi contro atti e decisioni illegittime adottati tanto a livello amministrativo quanto giurisdizionale, consentendo rimedi effettivi. La difficoltà di comprendere i criteri con cui un algoritmo giunge a un risultato riduce, in effetti, la possibilità di esercitare il diritto al contraddittorio, al ricorso, all'effettività dei rimedi giurisdizionali. L'art. 22 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) riconosce il diritto a non essere sottoposti a decisioni basate unicamente su un trattamento automatizzato che producano effetti giuridici significativi. Tuttavia, le decisioni di asilo potrebbero formalmente rientrare in un modello "ibrido", in cui il funzionario ratifica un *output* algoritmico senza valutarlo realmente addivenendo ad una mera supervisione umana simbolica. La Corte di giustizia dell'Unione Europea ha più volte ribadito il principio dell'esame individuale e del diritto di difesa nelle procedure di asilo<sup>17</sup>. Anche la Corte europea dei diritti dell'uomo<sup>18</sup>, pur non affrontando ancora direttamente casi di automazione della RSD, ha sottolineato l'obbligo di valutazione effettiva del rischio di violazione dell'art. 3 CEDU. Anche alcune decisioni delle giurisdizioni degli Stati membri dell'UE offrono spunti di riflessione interessanti. In Francia, il *Conseil d'État*, nel caso CNAF, del 2022, ha riconosciuto la necessità di trasparenza algoritmica per i sistemi pubblici di

---

<sup>16</sup> L. Amore, *Cloud Ethics: Algorithms and the Attributes of Ourselves and Others*, Duke University Press, 2020.

<sup>17</sup> Mi riferisco ai casi C-560/14, *M.*; C-69/21, *Staatssecretaris van Justitie*.

<sup>18</sup> Si veda il caso *F.G. v. Sweden* deciso con sentenza del 2016.

allocazione dei sussidi, affermando che i cittadini devono poter conoscere i criteri utilizzati. Come già osservato, casistiche simili si sono verificate anche in Olanda e in Germania e una posizione non dissimile è stata adottata dal *Garante europeo della protezione dei dati*<sup>19</sup> che ha richiamato Frontex e gli Stati membri alla necessità di *audit* indipendenti sui sistemi ad alto rischio nel settore migratorio, registrando violazioni nel trasferimento di dati relativi all'attraversamento delle frontiere ad Europol. Tali pronunce e atti di diritto vivente mostrano come la legittimità dell'interoperabilità delle banche dati e dell'automazione per la massimizzazione del loro utilizzo ovvero delle *performance* decisorie per non dipenda soltanto dalla conformità tecnica alle norme sul trattamento dei dati, ma dal rispetto dei principi strutturali del diritto amministrativo europeo, cioè a dire almeno il nucleo minimo costituito da trasparenza, obbligo di motivazione e proporzionalità dell'azione amministrativa.

### ***3. Dal decision-making all'algorithmic governance: il problema della discrezionalità amministrativa***

La digitalizzazione delle procedure di asilo nelle sperimentazioni condotte negli ultimi anni in diversi Stati membri non si limita a migliorare la gestione documentale o la raccolta dei dati: essa introduce un nuovo paradigma decisionale. In questa prospettiva, la categoria giuridica della *discrezionalità* - elemento costitutivo dell'attività amministrativa - diviene il terreno critico su cui è possibile misurare la compatibilità dell'automazione con il diritto europeo. Nel diritto

---

<sup>19</sup> Rinvio a [https://www.edps.europa.eu/press-publications/press-news/press-releases/2025/edps-reprimands-frontex-non-compliance-regulation-eu-20191896\\_en](https://www.edps.europa.eu/press-publications/press-news/press-releases/2025/edps-reprimands-frontex-non-compliance-regulation-eu-20191896_en)

amministrativo classico, la discrezionalità costituisce l'espressione della capacità valutativa dell'amministrazione: non un potere arbitrario, ma un giudizio ragionevole e proporzionato fondato su criteri legali e fattuali e, per quanto possibile, trasparenti al fine di consentire il rispetto dei principi costituzionali di buon andamento della PA a livello nazionale. Nella procedura di asilo, tale discrezionalità assume un rilievo particolare. L'autorità è chiamata a bilanciare la coerenza sistemica della decisione con l'ascolto della specificità individuale del vissuto di ciascun/a richiedete asilo. L'automatizzazione tende a formalizzare questa discrezionalità in modelli statistici o probabilistici, riducendola a una funzione predittiva. In questo modo, se si vuole, il margine di interpretazione viene trasformato in definizione quantitativa di una soglia di prestazione che è necessario incontrare (talvolta a costo dell'erogazione di finanziamenti rilevanti) ovvero di un margine di errore. Qui, forse più che altrove, emerge la possibile frattura epistemica tra la razionalità giuridica e calcolo algoritmico, se la prima è connotata da un'operazione ermeneutica, si fonda su criteri di proporzionalità e motivazione il secondo è, invece, correlativo, si basa cioè su ricorrenze e modellizzazioni che, per frequenza e quantità, appaiono i migliori riscontri a un *prompt* definito da un utente<sup>20</sup>. In questa direzione, credo, andrebbero riletti i recenti studi e dibattiti che si concentrano sulla possibile inferenza di una dimensione di coscienza non umana nell'intelligenza artificiale<sup>21</sup>. Quando un'autorità utilizza algoritmi volti a suggerire

---

<sup>20</sup> Per un'analisi critica rinvio a M. Veale, F. Zuiderveen Borgesius, *Demystifying the Draft EU Artificial Intelligence Act. Analysing the good, the bad, and the unclear elements of the proposed approach*, in *Computer Law Review International*, 4/2021.

<sup>21</sup> Si tratta di un dibattito, a volte colorito, riassunto, almeno in parte, in maniera efficace al seguente collegamento: <https://www.wired.it/article/intelligenza-artificiale-coscienza-pensiero-filosofi/> e affrontato in Y. Bengio, E. Elmoznino, *Illusions of AI consciousness*, *Science* 389,1090-1091(2025), DOI:[10.1126/science.adn4935](https://doi.org/10.1126/science.adn4935).

o anticipare l'esito di un processo decisionale la razionalità acquisisce un connotato inferenziale più che deliberativo. Come noto, l'AI Act non consente l'adozione di strumentazioni e applicazioni di intelligenza artificiale ad alto rischio, tra cui anche quello della giustizia. L'AI Act classifica, infatti, come tali i sistemi di intelligenza artificiale impiegati dall'autorità giudiziaria per attività di ricerca, interpretazione dei fatti e del diritto, nonché per l'applicazione della legge a casi concreti, tanto nei procedimenti giudiziari quanto nelle procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR). A tali sistemi devono essere assimilati, per analogia di impatto sui diritti fondamentali, anche quelli utilizzati per il contrasto alla commissione di reati, la valutazione dell'affidabilità degli elementi probatori nel corso delle indagini e la determinazione del rischio di recidiva. Il regolamento prevede, tuttavia, che i sistemi di AI che non comportano un rischio significativo di danno, in quanto non influenzano direttamente il processo decisionale, siano esonerati dall'applicazione della disciplina più rigorosa, che include, tra gli altri obblighi, l'acquisizione di una marcatura CE. Alla luce di tali disposizioni, con una recente circolare, il Consiglio Superiore della Magistratura ha stabilito che, fino all'adozione di sistemi di intelligenza artificiale pienamente conformi alle prescrizioni dell'AI Act previsti per l'estate del 2026, è escluso l'impiego di tali strumenti nell'attività giudiziaria in senso stretto. Ciò in quanto i sistemi oggi disponibili online, in assenza di certificazione, non garantiscono i requisiti richiesti per i sistemi classificati ad alto rischio e non possono, pertanto, essere utilizzati nei processi o nelle decisioni giudiziarie. La già osservata compenetrazione di una fase amministrativa nel contesto della protezione internazionale sembra, però, rendere più complesso il quadro in argomento. A conferma di questo dato, le sperimentazioni europee in materia di automazione del RSD si collocano su un *continuum* che va dalla *decision-support automation* alla *decision-making*

*Matteo Buffa – Automating Refugee Status Determination Process*

*automation*<sup>22</sup>. Diversi, in effetti, sono gli strumenti a disposizione e in via di elaborazione e progressiva applicazione: a) Automazione di supporto decisionale (semi-automated systems) cioè sistemi che forniscono raccomandazioni, sintesi o valutazioni preliminari. b) Automazione di analisi semantica e linguistica: alcuni progetti pilota, come *ADMIRA*, hanno sperimentato moduli di *natural language processing* per analizzare la coerenza narrativa delle interviste dei richiedenti, individuando “discrepanze” o “incongruenze” rispetto ai modelli preesistenti<sup>23</sup>. c) Automazione predittiva e di categorizzazione del rischio: sistemi che stimano la probabilità di accoglimento della domanda o identificano profili “a rischio di inammissibilità”. Alcuni modelli sperimentali testati in Germania sono stati concepiti per anticipare l’esito probabile di un ricorso, sulla base di precedenti decisioni giudiziarie e altri dati relativi alle migrazioni<sup>24</sup>. d) Automazione integrale o “decisione automatica”: si tratta di applicativi non ancora in uso nel campo dell’asilo, ma tecnicamente possibili. Con questi strumenti sarebbero possibili

---

<sup>22</sup> European Commission, *AI in Migration Management*, 2023.

<sup>23</sup> Rinvio qui anche al rapporto del Parlamento europeo in tema di AI applicata alla protezione internazionale disponibile in open access al collegamento seguente: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2025/775861/EPRS\\_BRI\(2025\)775861\\_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2025/775861/EPRS_BRI(2025)775861_EN.pdf). In questa fonte, a p. 3 si legge che: “In un rapporto congiunto, pubblicato nel 2022, la Rete europea sulle migrazioni (REM) e l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha individuato sei Stati membri dell’UE che utilizzano AI in materia di migrazione e asilo (ai fini dell’identificazione e della valutazione linguistica, rilevamento delle frodi, gestione dei casi e comunicazione) e altri dieci che hanno segnalato progetti pilota e iniziative pianificate” (traduzione italiana dall’inglese ad opera di chi scrive).

<sup>24</sup> Rinvio al rapporto accessibile al collegamento seguente: [https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/EMN/Studien/wp90-datenmanagement.pdf?\\_\\_blob=publicationFile&v=11](https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/EMN/Studien/wp90-datenmanagement.pdf?__blob=publicationFile&v=11). Si veda, inoltre, E. Späth, *AI Use in the Asylum Procedure in Germany: Exploring Perspectives with Refugees and Supporters on Assessment Criteria and Beyond*, in P. Ahrweiler (a cura di) *Participatory Artificial Intelligence in Public Social Services*, Springer, 2025.

decisioni prodotte da un sistema algoritmico senza intervento umano sostanziale, come già tentato in ambito fiscale o welfare in alcuni Stati membri (v. il già citato caso *SyRI*, Corte dell’Aia, 2020). Sebbene le autorità europee insistano sulla natura “assistiva” di tali sistemi, la distinzione tra supporto e sostituzione tende progressivamente a sfumare. In molti casi, il funzionario o *case worker* sarebbe chiamato ad approvare la soluzione generata e proposta dal sistema in modo automatico, spesso, in assenza di tempo ovvero di una *literacy* adeguata a un controllo critico rispetto alle informazioni contenute. Il risultato è una forma di *delegated discretion*, in cui la decisione resta formalmente umana, ma - sostanzialmente - algoritmica o, nuovamente, affidata a sistemi di intelligenza artificiale per la validazione dei risultati, eccedendo così anche l’approccio *Human in the loop* (HITL), cioè a dire quella modalità di progettazione in cui umani sono attivamente coinvolti nell’addestramento dei sistemi di AI e nella validazione dei risultati da questi proposti. L’“algoritmizzazione” della discrezionalità, cioè la sua codificazione probabilistica, comporta così almeno tre possibili conseguenze giuridicamente rilevanti. In primo luogo, un coefficiente di opacità decisionale che può comportare un difetto di motivazione: quando l’esito deriva da un modello di *machine learning*, i criteri di decisione non sono esplicitabili in forma razionale, ma solo statistica. Ciò produce una crisi del principio di *accountability*<sup>25</sup>: la

---

<sup>25</sup> Seppure tale principio sia comunemente da intendersi come quello relativo alla capacità di dare conto (*give account*) del proprio operato, in modo trasparente, quando esso si rivolge all’operato della pubblica amministrazione si connota della necessità di saper dare ragioni (*account ability*) dell’azione amministrativa in modo aperto e pubblico: “amministrazione trasparente”. Sarebbe, inoltre, possibile distinguere tra una *compliance based accountability* e una *performance based accountability*, quest’ultima più centrata sulle capacità manageriali piuttosto che, come nella prima, dal rapporto di fiducia tra tutti i livelli coinvolti nei rapporti tra pubblica amministrazione, imprese e cittadinanza o, in ogni caso, nei rapporti tra

motivazione diventa retrospettiva, costruita *post hoc* per giustificare un risultato predefinito<sup>26</sup>. In secondo luogo, l'*accountability* (da intendersi, di norma, nei termini prima approfonditi di capacità di dare ragioni del proprio operato o, almeno, conto - anche nella forma di bilanci economici e sociali a dimostrazione degli impegni profusi per la PA - dei “precedenti” utilizzati per dare senso al proprio agire) nell’ambito di una decisione automatizzata rischia di non potersi dire esente da una certa rigidità e da possibili *bias* sistemici. Se è vero, infatti, che i sistemi di AI sono addestrati e calcolano le ricorrenze sulla base di un insieme di dati storici (per altro, in costante movimento, in un divenire eracliteo ormai inarrestabile nel dare corpo al reale) questi spesso derivano da decisioni amministrative o giudiziarie precedenti che, pur coerenti per alcune variabili potrebbero esprimere principi di diritto non adeguati alla decisione del caso in esame. Inoltre, guardando alla globalità dei dati a disposizione, se una prassi nazionale mostrasse un tasso più basso di riconoscimento per determinate

---

*stakeholders*. Si tratta, pur nella tensione a consentire la migliore e maggiore accessibilità (in trasparenza) secondo diversi autori, di un concetto opaco, ritenendo il principio connotato da una certa “vaghezza concettuale”. In questo senso si sono espressi tra gli altri R. Mulgan e M. J. Dubnick, P. Sinclair (che lo ha definito un principio camaleontico anche per descriverne la capacità adattiva e la costante mutevolezza al passo dell’evoluzione tecnologica) e altri, secondo quanto riportato da M. Iaselli e V. Iaselli, *Nuove tecnologie, sicurezza e protezione dei dati*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2024, p. 27 e p. 40, in cui si fa riferimento esplicito all’opera di F. Monteduro, *Evoluzione ed effetti dell’accountability nelle amministrazioni pubbliche*, Maggioli Editore, 2012, p. 66.

<sup>26</sup> F. Pasquale, *Black box society. The Secret Algorithms that Control Money and Information*, Harvard University Press, 2015. Di recente l’autore ha proposto di immaginare l’evoluzione di forme di Artificial Intelligence con quelle di Augmented intelligence. Oltre al vantaggio di una certa continuità, che si conferma non solo attraverso la possibilità del mantenimento dello stesso acronimo (AI), l’idea proposta è quella, in estrema sintesi, di consentire il potenziamento della capacità umana attraverso strumenti che non tentino di imitarla ma di aumentarne, piuttosto, le possibilità con agency complementari. Si veda F. Pasquale, *New laws of robotics: defending human expertise in the age of AI*, Belknap Press, 2020, p. 7 e ss.

Matteo Buffa – Automating Refugee Status Determination Process

nazionalità, l'algoritmo tenderebbe a replicarne lo schema, amplificandone l'effetto così l'effetto potenzialmente discriminatorio. In terzo luogo, come già osservato, la Direttiva qualifiche (e il suo recepimento nazionale) impone alle autorità procedenti l'esame individuale di ogni domanda di protezione internazionale: tuttavia, la logica algoritmica si fonda su generalizzazione e *clustering*, in cui le dichiarazioni rese, insieme agli eventuali altri elementi di prova, rischiano di essere ridotti a vettori numerici di probabilità in luogo di voce dell'esperienza del ben fondato timore di persecuzione, portando così – sarà consentito a chi scrive l'utilizzo di questa espressione – a un difetto di *granularità* paradossale. In questo modo si pone in discussione (come già nella proposta di criteri per l'accelerazione dei procedimenti fondati sui termini di presentazione della domanda o sulla provenienza da paesi terzi definiti sicuri) la singolarità di ogni *claim* di protezione internazionale e di ogni persona che ne è portatrice. Al contempo, anche l'irriducibilità alla norma in cui si fonda uno dei significati profondi del diritto d'asilo<sup>27</sup>.

---

<sup>27</sup> Tale irriducibilità che incontra la singolarità del vissuto è ben espressa in H. Arendt, *Le origini del totalitarismo*, 2009 (1951) Einaudi a seguito dell'identità in prima persona plurale che si articola in un precedente saggio del 1943: H. Arendt, *Noi rifugiati*, Giulio Einaudi Editore, 2022. In una recente intervista Donatella di Cesare, che ha curato l'edizione e la traduzione di questo saggio, osserva che “Di più: credo che, ormai da qualche anno, gli Stati conducano una guerra non dichiarata contro i rifugiati, guerra di cui i cittadini sono complici. I rifugiati sono coloro che non possono più far ritorno alla propria casa e non riescono più a trovarne una nuova. La novità non sta nel venire espulsi, bensì nel non essere più accolti”. Trovo che si tratti di una considerazione profondamente attuale anche guardando all'orrore del genocidio (ancora) in atto in Palestina e a Gaza e al futuro negato già in quel frattempo che guarda a un possibile “piano di pace”, così come nella possibilità di rintracciare nell'apolidia forzata, cui conseguono la deportazione, il concentramento, la fuga (quando non la morte) le comuni origini delle persecuzioni che, nella storia, hanno consentito di dare tutela al timore di subire (altre) persecuzioni nella Convenzione di Ginevra del 1951 che guarda alle atrocità dell'Olocausto tentando di contenerne, per sempre, la riproduzione. In altra direzione segnalo, in tema di apolidia, il contributo di D. Belliti *Apolidia*, in blog di Studi sulla questione criminale, 2024, al link: <https://studiquestionecriminale.wordpress.com/2024/10/16/apolidia/>

#### **4. Automazione e diritti fondamentali nelle (in)opportunità per la protezione internazionale**

Se guardiamo al sistema giuridico sovranazionale sappiamo che il diritto dell'Unione europea, nel suo complesso, prevede limiti stringenti all'automazione delle decisioni pubbliche. L'art. 22 del GDPR vieta le decisioni basate unicamente su un trattamento automatizzato che producano effetti giuridici significativi per la persona, salvo eccezioni fondate su autorizzazioni normative specifiche e garanzie adeguate. Nella stessa direzione, l'art. 5 del Regolamento sull'IA (c.d. AI Act, Reg. UE 2024/1689) vieta l'uso di sistemi di intelligenza artificiale che comportino rischi inaccettabili per i diritti fondamentali. In base a tali previsioni, i sistemi di automazione nell'ambito del RSDP dovrebbero essere classificati come ad alto rischio (art. 6 AI Act) e soggetti a obblighi di valutazione d'impatto, trasparenza, così come a una costante supervisione umana. Tuttavia, la cornice normativa lascia (ampi) margini di ambiguità e discrezionalità: tanto le istituzioni europee, quanto le agenzie che ne costituiscono emanazione, ovvero ancora gli Stati membri, potrebbero sostenere la necessità dell'utilizzo (anche parziale di AI) come "strumentale" o "assistiva", eludendo così il divieto di decisioni automatizzate. Dal punto di vista costituzionale, l'uso di tali sistemi si pone in tensione (almeno) con i principi di uguaglianza sostanziale, dignità della persona e diritto di difesa. La Corte costituzionale italiana, nella sentenza n. 20 del 2019, ha affermato che

---

L'automazione delle procedure pubbliche non può mai tradursi in una riduzione delle garanzie, soprattutto quando queste hanno a che vedere con il diritto alla riservatezza. Sebbene il caso riguardasse l'automazione fiscale (in particolare la pubblicazione dei compensi per il personale dirigenziale) i principi enunciati di trasparenza, conoscibilità e controllo umano effettivo (ricollocabili in quell'ambito già definito di *accountability*) possono ritenersi applicabili *mutatis mutandis* alla procedura d'asilo. Lo spazio della valutazione umana si muove dall'ascolto al *supervisory control*. Uno degli argomenti ricorrenti nel dibattito europeo, infatti, è che l'uso di AI nelle procedure di asilo resterebbe conforme ai diritti fondamentali grazie al mantenimento di un "controllo umano" (*human-in-the-loop*). Tuttavia, la letteratura giuridica e le prime ricerche empiriche mostrano come tale controllo sia spesso meramente formale e, anzi, preveda ulteriori rischi imprevisti<sup>28</sup>. Il funzionario pubblico, di fronte all'*output* algoritmico, tende a conformarsi a esso, percependolo come più oggettivo o autorevole della propria valutazione umana sovrastimando la capacità algoritmica e, spesso, sottovalutando la possibilità di "allucinazioni" ed errori. Questo fenomeno, che potremmo definire come *automation bias*, produce un'inversione procedurale (che è dotata anche di un alto connotato simbolico): non è più l'algoritmo a supportare la competenza umana, ma l'umano a procedere a mera convalida dell'algoritmo (per altro, al fine di consentirne evoluzione migliorativa, conferma e autopoiesi). Le procedure di ascolto previste dall'art. 14 della Direttiva qualifiche per i richiedenti asilo, le garanzie tipiche del colloquio, la presenza di un interprete (già dimidiate dalla

---

<sup>28</sup> S. Natarajan e altri, *Human-in-the-loop or AI-in-the loop? Automate or Collaborate?*, disponibile in *open access* al collegamento seguente <https://arxiv.org/html/2412.14232v1>

previsione, non ancora attuata, della videoregistrazione del colloquio e della trascrizione automatica tramite *software* in Italia) rischiano così di essere ulteriormente indebolite. L'intervista, anch'essa digitalizzata (considerata l'impossibilità di automatizzarla se non attraverso la sua trasposizione documentale), diviene un processo di datificazione, perdendo la dimensione dialogica e narrativa, mutando l'esercizio interpretativo in parametrizzazione standardizzata. Da un punto di vista teorico, infatti, il momento dell'audizione amministrativa, così come il suo corrispettivo giurisdizionale dell'udienza, non può leggersi come un mero atto comunicativo, ma come garanzia del diritto di difesa e pratica, esperienza, di ri-conoscimento (per altro, coerente con la natura dichiarativa delle pronunce che riconoscono, e non concedono, lo status di rifugiato). Il già citato rapporto del Parlamento europeo in tema di utilizzo di strumenti di AI nel contesto della protezione internazionale ha individuato, a partire da un'indagine della Commissione UE del 2020, cinque opportunità applicative:

- 1) Valutazione della vulnerabilità: per consentire un'analisi dei richiedenti volta a determinare la necessità di un ulteriore approfondimento umano da parte di un *case worker* ovvero per l'avvio di un procedimento speciale.
- 2) *Chatbot* per la registrazione della domanda di asilo volta a facilitare il processo di registrazione passando attraverso i passaggi che non richiedono competenze umane;
- 3) Valutazione del rischio di fuga al fine di sviluppare modelli di intelligenza artificiale per prevedere il rischio che un/a richiedente si allontani dal territorio nazionale nelle more dell'esame di una domanda ovvero per nell'espletamento della procedura di rimpatrio;
- 4) Assegnazione dei rifugiati: utilizzare algoritmi di intelligenza artificiale per allocare i rifugiati in regioni geografiche di un contesto nazionale dove

potrebbero avere maggiori probabilità di trovare lavoro e prospettive di integrazione;

5) Motori di ricerca intelligente: per assistere il personale dedicato nella valutazione del rischio di ritorno nel paese di origine individuando documenti, reports e altri elementi di prova a supporto<sup>29</sup>.

Ciascuna di queste “opportunità” meriterebbe un commento articolato, ma si ritiene di poter sinteticamente sostenere quanto l’individuazione di bisogni speciali e vulnerabilità, pur (già) assistita da strumenti digitali e nuove tecnologie (comprese quelle biomediche) sembra non poter prescindere dall’incontro umano per consentire, come spesso avviene, di disvelare quanto non dichiarato in sede di registrazione o non immediatamente visibile. Se, invece, l’utilizzo di *chatbot* (più a livello informativo che di controllo, magari anche in lingue di minor diffusione) sembra più promettente anche per la possibilità più ampia di tenere traccia della manifestazione di volontà di accedere alla procedura di asilo, la valutazione del rischio di fuga automatizzata appare collocarsi in quell’alveo della predittività discriminatoria, in fondo, disutile. Le intelligenze artificiali, poi, potrebbero forse conseguire risultati migliori di quelli raggiunti dalle intelligenze umane nei sistemi di *relocation* che animavano solidarietà riservate tra gli Stati membri che, all’indomani della “crisi” migratoria europea del 2015 (così come in momenti successivi) hanno registrato noti fallimenti quantitativi. Maggiori aperture, mi pare, possono immaginarsi rispetto a motori di ricerca strutturati nelle fasi di *evidence assessment*, purché a maggiore garanzia di tutte le parti nel raggiungere quanti più

---

<sup>29</sup> Cfr. con il già citato rapporto del Parlamento Europeo *Artificial Intelligence in Asylum Procedures in the EU*, consultabile su [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2025/775861/EPRS\\_BRI\(2025\)775861\\_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2025/775861/EPRS_BRI(2025)775861_EN.pdf).

elementi possibili in una delle valutazioni più rilevanti nel RSDP. Mi riferisco, qui, alla predittività delle possibili conseguenze in caso di rientro nel proprio paese di origine all'incontro con gli elementi forniti dal/la richiedente in relazione al ben fondato timore si poter subire persecuzioni ovvero al rischio effettivo di subire un grave danno. In una architettura computazionale capace di superare la funzione discorsiva e interpretativa della norma, però, il diritto come testo presuppone un interprete, mentre il diritto come codice presuppone un utente e, pertanto, conduce a una possibile mutazione della soggettività giuridica: il richiedente non è più un interlocutore ma un *input* e la decisione un *output* in cui si avverte un mutamento possibile da una soggettività giuridica ad una algoritmica che si manifesta attraverso la probabilità e il calcolo e la (bio)politica del dato.

## **5. L'ecosistema digitale europeo tra migrazioni e asilo**

La riflessione sull'automazione della procedura di riconoscimento della protezione internazionale in Europa si colloca in un complesso sistema congegnato in tempi e spazi non esenti dalla logica dell'emergenza e dalla spinta alla digitalizzazione come soluzione più rapida, sia nella gestione dei flussi migratori che rispetto alle domande di protezione internazionale e all'arretrato accumulato. Esse - come noto - sottendono la richiesta di trovare rifugio, anche in termini di accoglienza, in Europa. Se già nel 2015 il linguaggio delle scienze informatiche aveva permeato l'agenda immigrazione Juncker e dato il via alla creazione di punti di connessione e concentratori (*hotspot* e *hub*) la logica si è confermata anche nel più recente Patto migrazioni e asilo dell'UE e nella costruzione di una vera e propria architettura informazionale di frontiera, basata su interoperabilità, profilazione biometrica e condivisione transnazionale dei dati. Essa vede alcuni

pilastri fondamentali in sistemi e database rilevanti per la materia migratoria: in primo luogo Eurodac, una banca dati necessaria al fotosegnalamento europeo e all'interoperabilità dei dati utile (per non dire essenziale) al funzionamento del Regolamento di Dublino e dei criteri di competenza tra Stati membri dell'UE. Questa banca dati, a partire dalle recenti riforme del 2024, sarà ora estesa al riconoscimento facciale e alla tracciabilità interstatale. A essa si aggiunge il VIS, *Visa Information System*, che costituisce l'ossatura di una rete di controllo sui visti Schengen, integrata con banche dati di polizia e sicurezza. EES – *Entry/Exit System*<sup>30</sup> e ETIAS<sup>31</sup> (*Eu Travel Information and Authorisation System*) saranno pienamente operativi dall'aprile 2026 e consentiranno sistemi di tracciamento dei movimenti alle frontiere esterne, con possibilità di analisi predittiva delle rotte migratorie. L'interoperabilità di queste banche dati può condurre in maniera intuitiva alla costruzione di metadati con riguardo a valutazioni riferibili a coefficienti di probabilità rispetto a movimenti secondari, rischi di non rimpatrio e inottemperanza di ordini di allontanamento, reiterazione della domanda di protezione internazionale, in quel complesso di strumenti che confermano l'ottica della *data driven governance* del rischio ormai propria dell'UE anche in questo contesto. Un esempio paradigmatico di questo modello è il progetto iBorderCtrl, finanziato dal programma Horizon 2020 (2016–2019). Si trattava di un sistema sperimentale di controllo automatizzato dei confini basato su analisi facciale e riconoscimento delle microespressioni, con l'obiettivo di valutare l'attendibilità delle dichiarazioni dei soggetti intercettati. Il progetto prevedeva una "intervista

---

<sup>30</sup> Si veda <https://travel-europe.europa.eu/en/ees>

<sup>31</sup> Si veda <https://travel-europe.europa.eu/en/etias>

virtuale” condotta da un *avatar* digitale, che poneva domande sul viaggio e registrava le risposte del soggetto. Attraverso algoritmi di *machine vision* e *affective computing*, il sistema elaborava un punteggio di veridicità, che determinava l’invio o meno del soggetto a un controllo umano ulteriore. Sebbene formalmente limitato ai “viaggiatori regolari”, iBorderCtrl ha sollevato importanti interrogativi che toccano questioni etico-giuridiche. Primariamente, complessa è la circostanza di un’assenza di validazione scientifica possibile delle correlazioni tra microespressioni del volto e menzogna e, in ogni caso, la validità dei dati campionati in senso universale per ogni contesto di origine o provenienza. Da ciò deriva un significativo rischio di discriminazione che, per altro, appare incompatibile anche con il già citato art. 22 GDPR. Le esperienze applicative come quelle riferibili a iBorderCtrl mostrano come l’automazione decisionale, anche se applicata in fasi “esterne” o comunque precedenti alla formalizzazione della domanda di asilo (controllo, screening, identificazione) possano produrre effetti diretti sul diritto di accesso alla protezione. Le informazioni raccolte (e, per altro, conservate spesso senza consenso o consapevolezza da parte dell’interessato in relazione alla destinazione e all’utilizzo specifico circostanze, oggi, incompatibili con le previsioni del GDPR) possono infatti essere utilizzate anche nelle valutazioni di credibilità delle dichiarazioni rese<sup>32</sup>. Come noto, però, anche il contesto di

---

<sup>32</sup> “Diversi progetti di ricerca finanziati dall’UE hanno cercato di sviluppare sistemi di rilevamento delle emozioni basati sull’intelligenza artificiale per individuare condotte fraudolente durante i controlli alle frontiere. Ad esempio, il progetto intitolato *Automated Virtual Agent for Truth Assessment in Real-time* (AVATAR) ha cercato di creare un agente virtuale per automatizzare lo *screening*, le interviste e le valutazioni di credibilità rilevando “potenziali comportamenti anomali” attraverso l’analisi di flussi di dati provenienti da sensori come telecamere, microfoni e sistemi di tracciamento oculare. Il sistema è stato testato da Frontex in un aeroporto rumeno nel 2013. Un altro progetto, *Intelligent Portable Control System*

provenienza è, spesso, oggetto di valutazione di credibilità, ciò sia quando non sufficientemente provato a livello documentale che quando dubbio in relazione alle dichiarazioni rese<sup>33</sup>. In questo modo il potere decisivo, tanto dell'amministrazione quanto della giurisdizione, tende a manifestarsi non più nella decisione esplicita, ma nella configurazione invisibile degli insiemi di dati, dei parametri di addestramento, dei criteri di rilevanza, attraverso la dislocazione della responsabilità e attribuibilità autoriale che si spersonalizza e in una diluizione dei

---

(iBorderCtrl), mirava a sviluppare un sistema di supporto decisionale per i controlli alle frontiere che includeva uno strumento automatizzato di rilevamento degli inganni. La tecnologia è stata testata nel 2019 in diversi valichi di frontiera terrestri in Grecia, Lettonia e Ungheria. (...). Sebbene tali sviluppi riguardino principalmente la gestione delle frontiere e della migrazione, essi sono rilevanti per la procedura di asilo. Ad esempio, i dati raccolti dai cittadini di paesi terzi al momento dell'attraversamento delle frontiere esterne possono essere utilizzati in un secondo momento per verificare/valutare le richieste di protezione dei richiedenti. I controlli biometrici in Eurodac e in altri sistemi di informazione potrebbero svolgere un ruolo significativo nella valutazione della credibilità dei richiedenti asilo. Nel contesto della razionalizzazione delle procedure dell'UE in materia di migrazione e asilo, nel quadro del patto europeo sulla migrazione e l'asilo, i controlli e le valutazioni alle frontiere esterne sono destinati a svolgere un ruolo ancora più importante nel RSDP. Ad esempio, i controlli e i dati raccolti durante la nuova procedura di screening potrebbero influenzare il modo in cui vengono trattate le domande di asilo, compresa la scelta della procedura e il livello di garanzie procedurali offerte ai richiedenti". Parlamento Europeo *Artificial Intelligence in Asylum Procedures in the EU*, cit., p. 4, traduzione mia.

<sup>33</sup> "Secondo un rapporto del 2022 dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA), sette Stati membri (Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Austria, Romania, Finlandia e Svezia) e la Svizzera hanno utilizzato l'analisi linguistica per la determinazione dell'origine (LADO *Language Analysis for the Determination of Origin*) come strumento per stabilire il paese di origine dei richiedenti asilo. Altri sei Stati membri (Grecia, Croazia, Malta, Polonia, Portogallo e Slovacchia) stanno valutando la possibilità di introdurre il LADO nel prossimo futuro. Il LADO viene in genere eseguito con l'aiuto di linguisti professionisti. Il rapporto dell'EUAA ha riconosciuto che i progressi nella capacità dell'AI di assistere nell'identificazione della lingua e del dialetto creano "nuove opportunità" per LADO, sebbene abbia riportato preoccupazioni di alcune parti interessate su un potenziale grado inferiore di accuratezza e quindi una scarsa affidabilità nell'utilizzo di strumenti di IA". Traduzione mia. *Ibidem*.

Matteo Buffa – Automating Refugee Status Determination Process

parametri di funzionamento sottratti al controllo pubblico<sup>34</sup>. L'effetto, o almeno uno tra quelli possibili è, inoltre, quello di una preventivizzazione del diritto d'asilo, che si traduce nella selezione anticipata dei soggetti "meritevoli" o "non meritevoli" di protezione (già anticipata dalle procedure accelerate dedicate a soggetti provenienti da paesi terzi "sicuri"). Una prospettiva più radicale sembrerebbe poter suggerire che l'implementazione dell'AI nei processi decisionali non sia semplicemente uno strumento amministrativo, ma una nuova forma di esercizio della giurisdizione. Ogni algoritmo che produce o suggerisce una decisione giuridicamente rilevante esercita, in qualche modo, un potere di qualificazione normativa. Questa "giurisdizione parallela" non è riconosciuta dal diritto positivo, ma di fatto incide sull'effettività dei diritti. La questione non è quindi solo di *compliance* normativa (in particolare, rispetto alla conformità con l'AI Act le disposizioni del GDPR e, nel caso di studio, al complesso sistema giuridico in materia di protezione internazionale), ma di ontologia giuridica: quale forma di diritto è quella che decide senza deliberare, che valuta senza argomentare, che motiva calcolando e che, in fondo, ri-conosce, ma senza incontrare?

## **6. Conclusioni: verso un diritto d'asilo post-algoritmico?**

Di fronte a questo scenario, si impone la necessità di pensare un diritto d'asilo "post-algoritmico", capace di integrare la tecnologia senza esserne dominato. Questo mutamento, nell'opinione di chi scrive, dovrebbe articolarsi almeno su tre

---

<sup>34</sup> Più di quanto, spesso, già non avvenga, come in relazione alla definizione di Paesi terzi sicuri che in Italia ancora attende la pubblicazione delle fonti su cui tali valutazioni si fondano.

livelli. Un livello dispositivo che sia in grado di definire un perimetro normativo capace di fornire limiti chiari all’(eventuale) automazione delle decisioni, anche per materia, rafforzando la supervisione umana sostanziale e il diritto di accesso ai codici, ai *prompt*, e ai criteri decisionali. Non meno importante è lavorare a un livello, per così dire, epistemico e di *literacy*. Ciò, al fine di ripensare la formazione dei decisori come soggetti in grado di interpretare i dati e non a essere interpretati da questi al fine di evitare sostituzioni improprie. Infine, un livello etico, chiamato a riaffermare la centralità della parola del richiedente asilo come evento giuridico originario coerente con la natura dichiarativa degli *status* di protezione internazionale. Eppure, proprio in questo scenario si apre uno spazio di riflessione prezioso. L’automazione rende visibile ciò che il diritto spesso nasconde: la tensione tra l’universalità della norma e l’unicità dell’esperienza, tanto più in momenti storici come quello attuale, in cui una rinnovata fiducia verso l’universalismo dei diritti a tutela della vita e della dignità umana sembra affermarsi nuovamente nel dibattito scientifico e nell’opinione pubblica. Forse un altro compito si afferma, oggi, per le professioni giuridiche e gli scienziati sociali del domani davanti alle prospettive dell’automatizzazione: restituire alla procedura di asilo la sua dimensione originaria, per così dire “prima”, di atto di ospitalità. Si tratta di un *peut-être*, un’apertura, nel senso derridiano del termine, essere e al contempo occasione, possibilità: la capacità di accogliere l’alterità, anche quando questa si manifesta nel linguaggio delle macchine, poiché tale ospitalità guarda all’incontro, purché non solo biometrico, del volto dell’altro come a un’occasione di (ri)significazione, non automatica, anche di sé.

